

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°212-2018

del giorno 27/03/2018

OGGETTO: Rettifica parziale determinazione n. 197 del 22/03/2018 e concessione assegno al nucleo familiare numeroso a un richiedente residente nel comune di Civitella Paganico



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

- Artt. 14 e 16 del vigente Statuto aziendale;
- Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato con atto dell'Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
- Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011, relativo all'individuazione del Responsabile dei procedimenti;
- Disposizione di Servizio del Direttore n.4 del 22/01/2018, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Unità Funzionale Servizi socio educativi;

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

RITENUTO, nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il provvedimento che segue, accertata la propria competenza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d'ufficio;

VISTO inoltre il contratto di servizio siglato tra il COeSO SdS Grosseto ed il Comune di Civitella Paganico anno 2017 e per il 2018 in via di definizione, in cui vengono affidati alla Società della Salute le funzioni comunali relative alla concessione di contributi per il sostegno della maternità e dei nuclei familiari numerosi di cui agli art. 65 e 66 della Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 attuativo del Reddito di inclusione (REI);

CONSIDERATI

- il DPCM n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, dell'Attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 del DPCM 159/2013 così come modificata dalla L. 89/2016;
- il DPCM del 21.12.2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni per il nucleo familiare e di maternità", in attuazione dell'art. 49 della Legge n. 488/1999 e degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di

contrasto alla povertà (REI)” che all'art. 9, comma 10, stabilisce che i beneficiari del Rel accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni qualora venga richiesto in domanda e qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda, e che tale richiesta, ai sensi del punto 6.1 della circolare esplicativa Inps 172 del 22/11/2017, viene istruita dai Comuni utilizzando le medesime procedure in uso per la domanda di assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 della L. 448/1998 citata;

CONSIDERATO inoltre che:

1. al fine della concessione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, e dell'assegno di maternità di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/1998 e s.m.i., il/la richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino/a italiana o comunitaria;
- essere cittadino/a NON comunitaria in possesso del seguente documento di soggiorno:
 - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - Carta di soggiorno di familiare di cittadino europeo (Familiare di cittadino italiano e/o dell'Unione);
 - Permesso di soggiorno per asilo (Rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti);
 - Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (titolare della protezione sussidiaria);
 - Permesso di soggiorno per motivi familiari legato al titolare di un Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o al Permesso unico lavoro;
 - Permesso Unico Lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014 e del T.U. Immigrazione DL 286/98 quali: art.24 Lavoro stagionale; art.26 lavoro autonomo; art 27 comma1 lettere a),g),h),i),r) ingresso casi particolari, Permesso per studio o formazione;

2. al fine della concessione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all'art. 9, comma 10 del D.Lgs. n. 147/2017 il/la richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino/a italiani o comunitari;
 - essere familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
 - essere cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- che siano residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda;



VISTO che:

- ai sensi dell'art 1, comma 1, del DM del 15 luglio 1999, n. 306 il Comune nella cui circoscrizione risiede la richiedente il beneficio è considerato "ente erogatore";
- ai sensi dell'art. 7, comma 1, al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS;

VISTA la rivalutazione 2018 della misura e dei requisiti economici per l'assegno al nucleo familiare numeroso e per l'assegno di maternità citati, pubblicata sulla G.U. n. 36 del 13/02/2018;

PRESO ATTO che:

per mero errore materiale con determinazione n. 197 del 22/03/2018 è stato concesso l'assegno al nucleo familiare per l'anno 2017, richiesto tramite istanza REI, ai richiedenti identificati con i seguenti numeri di protocollo: n. 15734 del 22/12/2017 e n. 60 del 02/01/2018 già precedentemente concesso con determinazione n. 407/2017 e n. 253/2017 a seguito di inoltro al Comune di Civitella Paganico di specifica istanza;

detta concessione non ha dato luogo ad alcun ulteriore beneficio economico per i richiedenti summenzionati non essendo stata trasferita all'Inps per il pagamento;

ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. 147/2017 è stata presentata al Comune di residenza la sottoindicata domanda di assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, identificata con il numero di protocollo 3236 del 27/02/2018;

VISTA l'istruttoria realizzata dall'Ufficio preposto e conservata agli atti per motivi di privacy;

DETERMINA

DI RETTIFICARE l'esito della concessione dell'assegno al nucleo familiare numeroso per l'anno 2017, richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 147/2017, avvenuta con determinazione n. 197 del 22/03/2018, ai richiedenti identificati con i numero di protocollo 15734 del 22/12/2017 e n. 60 del 02/01/2018 essendo stato già concesso con determinazione n. 407/2017 e n. 253/2018;

DI CONCEDERE ai sensi dell'art. 9, comma 10, D.Lgs. n. 147/2017, l'assegno al nucleo familiare numeroso, annualità 2018, al richiedente identificato con la domanda protocollo n. 3236 del 27/02/2018;

DI TRASMETTERE le istanze all'Inps per il pagamento del beneficio concesso e di darne conoscenza ai diretti interessati e al Comune affidatario;

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO S.d.S. Grosseto (<http://www.coesoareagr.it>).



Il Responsabile dell'Unità Funzionale

Dott. Massimiliano Marcucci

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale"*